

RELAZIONE TECNICA

ART. 1

(Delega al Governo in materia di contratti pubblici)

Le disposizioni previste dall'articolo unico sono prioritariamente finalizzate a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nell'ottica di condurre ad una riscrittura dell'attuale codice dei contratti pubblici. A tal fine, si prevede una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

L'articolo detta, inoltre, i principi e i criteri direttivi che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega. In particolare, quanto ai criteri di cui al comma 2, lettere b) ed f), relativi al potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti e al rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, si rappresenta che si tratta di disposizioni per le quali, stante la numerosità delle stazioni appaltanti e la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante di esse saranno interessate dalle disposizioni, l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale. Pertanto, al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in via prudenziale, è stato espressamente previsto al comma 5 che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che i decreti legislativi devono essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il medesimo comma 5 stabilisce inoltre che, qualora gli adottandi decreti legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri non coperti al loro interno, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

In relazione alla previsione dell'articolo 1, comma 4, nella parte in cui prevede che il Governo, nell'attuazione della delega, ove intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, si evidenzia che la disposizione, nello stabilire che il Consiglio di Stato può avvalersi anche di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, precisa che tali professionalità prestano la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun rimborso delle spese. Tale precisazione assicura la neutralità finanziaria della disposizione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

16/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

